

STATUTO

***Federazione Italiana Turismo Equestre
e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE***

**DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
VERONA – 8 NOVEMBRE 2008**

**APPROVATO AI FINI SPORTIVI DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI
DELIBERAZIONE N°477 DEL 1° DICEMBRE 2008**

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. L'Associazione Nazionale per il Turismo Equestre è stata fondata l'8 Marzo 1968. L'Assemblea straordinaria del 26/01/80 ha modificato la sua denominazione in Associazione Nazionale per il Turismo Equestre e l'Equitazione di Campagna. Il 6 ottobre 1996 ha assunto la denominazione Federazione Italiana Turismo Equestre ed Equitazione di Campagna – ANTE. A seguito della decisione della giunta CONI n° 476 del 4 giugno 2001, ha assunto le denominazione di Federazione Italiana di Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE (FITETREC – ANTE), in quanto riunisce le Associazioni e gli altri Enti che hanno come fine il Turismo Equestre ed il TREC, nonché gli altri scopi ludico-addestrativi, culturali e di volontariato meglio definiti nell'art. 2.

La FITETREC-ANTE svolge la sua attività senza distinzione di sesso, religione, politica e di origine etnica.

La FITETREC-ANTE è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITETREC-ANTE è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, secondo le direttive in materia emanate dal CONI.

La FITETREC-ANTE non ha fini di lucro.

Alla FITETREC-ANTE viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello statuto CONI.

2. La FITETREC-ANTE è riconosciuta dal CONI, in qualità di Disciplina Sportiva Associata, ai sensi del titolo V art. 24 e 25 dello Statuto CONI.
3. La FITETREC-ANTE è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre della quale è a sua volta riconosciuta quale unica rappresentante in Italia.
4. La FITETREC-ANTE svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

ART. 2 – SCOPI

1. I fini istituzionali della FITETREC-ANTE sono:
 - promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed internazionale, il turismo a cavallo;
 - promuovere l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;

- assistere ed istruire i cavalieri tesserati suoi soci affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo, (Giacche Verdi FITETREC-ANTE), possano affiancarsi ai servizi di protezione ambientale e civile ed al Corpo Forestale dello Stato per prevenire calamità ed incendi e portare soccorso in caso di sinistri;
- promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici del turismo equestre e del TREC con dirette iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa statale e regionale e della Comunità Europea che persegua gli stessi scopi;
- esercitare ogni altra attività connessa al Turismo Equestre ed al TREC nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, la tutela dell'ambiente, il turismo e l'agriturismo;
- promuovere la conoscenza e il contatto con la natura fra i propri affiliati e tesserati specie nei suoi aspetti botanici e faunistici;
- suscitare con tutti i mezzi a propria disposizione il più fattivo interesse per i problemi della difesa dell'ambiente con particolare riguardo alla conservazione dei boschi e alla protezione dei tratturi e dei sentieri rurali e alla loro libera percorribilità, stimolando il rispetto e l'evoluzione positiva della legislazione ecologica e collaborando con ogni iniziativa che persegua gli stessi scopi;
- promuovere, diffondere, coordinare e disciplinare in campo nazionale ed internazionale, manifestazioni agonistiche e ludico addestrative che hanno attinenza con il Turismo Equestre ed il TREC, e tutte le attività facenti riferimento alla Federazione Internazionale di Turismo Equestre;
- permettere e facilitare le relazioni fra gli appassionati di questo sport;
- incoraggiare ed assistere tutte le organizzazioni che si occupano di tali attività equestri;
- promuovere le attività sportive praticate dalla FITETREC-ANTE ovvero: Turismo Equestre, TREC, Monta da Lavoro e Cross;
- La FITETREC-ANTE attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti e dei cavalli nelle naturali attività agonistiche e sportive.

La FITETREC-ANTE aderisce incondizionatamente alla Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

2. La FITETREC-ANTE promuove e gestisce, senza fini di lucro, attività e servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali in particolare del Turismo Equestre e del TREC.

ART. 3 – DURATA E SEDE

1. La durata della FITETREC-ANTE è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II – I SOGGETTI

CAPO I

AFFILIATI – TESSERATI – AGGREGATI

ART. 4 – AFFILIAZIONE

1. Sono affiliati alla FITETREC-ANTE, le società, le associazioni sportive dilettantistiche nonché gli Enti militari e similari che intendano praticare l'attività di Turismo Equestre e di TREC senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale previo parere non vincolante dei Comitati Regionali di appartenenza.
2. Le società, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come affiliati, devono essere retti da uno statuto ispirato al principio della democrazia interna e che dovrà essere approvato dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche.
3. Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:
 - la presenza di almeno 10 soci tesserati con la FITETREC-ANTE;
 - la disponibilità esclusiva di strutture idonee alla pratica del Turismo Equestre e del TREC, nonché attrezzature e cavalli idonei a svolgere una attività sportiva addestrativa e propedeutica, nell'ambito delle predette discipline
Si precisa che per strutture idonee si intende che debbono essere esistenti all'interno del Centro almeno un tondino per l'addestramento, un campo prova (idoneamente delimitato) delle dimensioni di almeno m. 20 X m. 40 e n° 10 box per il ricovero di cavalli;
 - la possibilità di ricovero per i cavalli di passaggio in viaggi di Turismo Equestre, locali uso foresteria, macchina di appoggio, possesso della cartografia della zona per un raggio di almeno 50 km.
 - La presenza di un Quadro Tecnico iscritto negli elenchi ufficiali della Federazione in regola con il tesseramento

Si intende per "attività addestrativa e propedeutica" la possibilità per il neofita di conoscere il territorio attraverso l'uso delle carte, la conoscenza delle difficoltà ambientali, l'utilizzo del cavallo e l'addestramento, non a fini agonistici, ma quale mezzo per il Turismo Equestre.

4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne penali per delitti dolosi, da radiazioni dalla FITETREC-ANTE o da altre Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione da ogni attività federale e l'inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore ad un anno.
5. Gli Statuti delle società e delle associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITETREC-ANTE.
6. Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli statuti societari ed atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili ed il totale reinvestimento di detti utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.

7. Le società e le associazioni di cui al primo comma sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI.
8. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, rappresentati nel Corpo Sportivo Militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la FITETREC-ANTE promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

ART. 5 – DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITETREC-ANTE lo Statuto ed i Regolamenti della FITETREC-ANTE nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FITETREC-ANTE gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali italiane.

ART. 6 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare alla attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi Federali;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FITETREC-ANTE.

ART. 7 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Gli effetti dell'affiliazione si intendono, in ogni caso, vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FITETREC-ANTE

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FITETREC-ANTE nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività nel corso dell'anno sportivo precedente;
 - d) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;

- e) per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, deliberata con provvedimento compiutamente motivato, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITETREC-ANTE e agli altri Affiliati.
 3. La cessazione di appartenenza alla FITETREC-ANTE comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
 4. Nei casi di diniego e di revoca dell'affiliazione è consentito adire la Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

ART. 9 – I TESSERATI

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
 - a) cavalieri patentati (cioè in possesso delle patenti A1, A2 e A3) e autorizzati a montare;
 - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
 - c) ufficiali di gara;
 - d) dirigenti federali;
 - e) istruttori federali e tecnici;
 - f) soci benemeriti;
 - g) soci onorari;
 - h) medici sociali, medici federali, veterinari fiduciari tesserati con la FITETREC-ANTE.

Le patenti vengono rilasciate dalla FITETREC-ANTE previo esame o riconoscimento di attività svolta nel Turismo Equestre e nel TREC.

Trattasi di cavalieri patentati, ovvero autorizzati a montare esclusivamente per le attività di competenza della FITETREC-ANTE specificate nell'Art. 2.

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

2. Il tesseramento delle persone indicate ai punti sub a) e b) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto d) decorre con la nomina o l'elezione.
4. Il tesseramento delle persone indicate alle lettere c), e), h) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
5. Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemerenze verso la FITETREC-ANTE vengono nominati dal Consiglio Federale. Sono soci onorari

coloro che collaborano occasionalmente con l'attività istituzionale della FITETREC-ANTE, vengono nominati dal Consiglio Federale.

ART. 10 – DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati si impegnano a rispettare il Codice di comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, lo Statuto e i Regolamenti della FITETREC-ANTE nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITETREC-ANTE nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

ART. 11 – DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso le rispettive società ed associazioni sportive.
2. Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.
3. Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei cavalieri e rispettivamente dei tecnici alle Assemblee nazionali e regionali:
 - a) i cavalieri maggiorenni in attività regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto;
 - b) i tecnici in attività iscritti negli elenchi federali e regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.

ART. 12 – TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento ha durata annuale.
3. Con il tesseramento l'atleta contrae con l'associazione un vincolo annuale.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
 - d) per il mancato rinnovo della tessera;
 - e) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

ART. 13 – SANZIONI

1. Gli Affiliati, gli Aggregati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FITETREC-ANTE sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
2. Possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite dal regolamento di giustizia.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

ART. 14 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano, con diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali.
2. Il rappresentante dei cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliato, appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, sub a).
3. Il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, sub b). Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di una sola associazione.
4. I rappresentanti delle due categorie sono eletti solo ed esclusivamente dai cavalieri e, rispettivamente, dai tecnici.
5. Sarà obbligo delle Società Affiliate garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto l'anno successivo il parto.
Le atlete in maternità che esercitano, anche a titolo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali (ove esistenti), compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

ART. 15 – AGGREGATI

1. Possono essere Aggregati alla FITETREC-ANTE le associazioni che, pur praticando l'attività del Turismo Equestre e del TREC, non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.
2. Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e periferica.

3. Possono assistere ai lavori delle Assemblee Nazionali.

ART. 16 – RICONOSCIMENTO DI SCUOLE DI TURISMO EQUESTRE

1. Tenuto conto che le Società affiliate hanno un'estrema diversificazione nelle strutture, nei servizi accessori, nel numero e nella tipologia dei tecnici che vi operano, ed infine nella localizzazione degli stessi, possono essere riconosciute Scuole di Turismo Equestre al fine di dare una particolare rilevanza e rappresentatività alle discipline facenti capo alla Federazione, e verificata l'effettiva capacità organizzativa, anche in riferimento alla pari organizzazioni internazionali del settore i cui requisiti sono:

- a) avere come tecnico un istruttore federale;
- b) aver organizzato negli ultimi due anni 3 viaggi Regionali/Nazionali;
- c) aver partecipato ad un Equiraduno Nazionale min 3gg;
- d) rilasciare almeno 50 Tessere Federali.

La società dovrà inviare la domanda con allegato la documentazione presso il Comitato Regionale, che provvederà ad inoltrarla in allegato al suo parere al Consiglio Federale.

Per il mantenimento della qualifica le società devono mantenere sempre i requisiti di cui sopra.

2. Il Consiglio Federale annualmente indica il programma di attività che le medesime società devono osservare.

TITOLO III – ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 17 – ORGANI E STRUTTURE DELLA FITETREC-ANTE

1. Gli organi federali si distinguono in:
 - a) **ORGANI CENTRALI:**
 - 1) l'Assemblea Nazionale;
 - 2) Il Presidente della Federazione;
 - 3) Il Consiglio Federale;
 - 4) Il Consiglio di Presidenza;
 - 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - b) **ORGANI PERIFERICI:**
 - 1) l'Assemblea Regionale;
 - 2) Il Presidente del Comitato Regionale;
 - 3) Il Consiglio Regionale;
 - 4) Il Delegato Regionale;
 - 5) Il Delegato Provinciale.

- c) **ORGANI DI GIUSTIZIA:**
 - 1) La Commissione Federale d'Appello;
 - 2) La Commissione Federale di Disciplina;
 - 3) I Giudici Unici Regionali;
 - 4) Il Procuratore Federale.

- d) Segreteria Federale.

CAPO II

ORGANI FEDERALI

SEZIONE I – ORGANI CENTRALI

ART. 18 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. l'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
Può essere Ordinaria o Straordinaria; quella ordinaria è elettiva.

2. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.

3. E' composta dai Presidenti delle Associazioni e società aventi diritto a voto (Affiliati) o dai loro delegati, e dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici degli Affiliati aventi diritto al voto eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria regolarmente tesserati alla FITETREC-ANTE.

4. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che nelle stagioni sportive comprese nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva riconosciuta dalla FITETREC-ANTE.

5. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea alle associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote annuali di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento.

6. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione che comportino la squalifica o la inibizione del tesserato.

7. Ad ogni Affiliato avente diritto al voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:
 - 5 voti, al Presidente della società sportiva;
 - 4 voti, al Rappresentante dei cavalieri;
 - 1 voto, al Rappresentante dei tecnici;

I Presidenti delle società, aventi diritto al voto, ovvero i dirigenti in carica da loro appositamente delegati, possono ottenere il mandato di rappresentanza, al massimo, per un affiliato, oltre il proprio. La delega può essere rilasciata ad un altro affiliato purchè appartenente alla stessa Regione del delegante.

8. I Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici impossibilitati alla presenza potranno essere sostituiti da un supplente da eleggere all'interno dell'ente affiliato.
9. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società direttamente, né per delega.

ART. 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

1. L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
2. L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) i componenti il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di propria competenza.
3. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

ART. 20 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni:
 - a) ogni qualvolta il Consiglio federale lo ritenga opportuno;
 - b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
 - c) La richiesta di Assemblea Straordinaria deve essere presentata dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto, come previsto al punto 8) dei Principi CONI;
 - d) a seguito della motivata richiesta della metà più uno dei cavalieri o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria;
 - e) Nel caso di mancata approvazione della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci federali o nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione sugli stessi.
2. L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:
 - a) sulla proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE;
 - b) sull'integrazione o il rinnovo degli Organi federali centrali nei casi espressamente previsti nel presente Statuto;

- c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione ai fini sportivi della Giunta nazionale del CONI;
 - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
 4. L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea nazionale ordinaria.

ART. 21 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento, spedita agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data stabilita.
2. A tal fine i rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto a voto. Avverso il mancato o errato riconoscimento al diritto di voto in assemblea è possibile ricorrere presentando un ricorso al Procuratore Federale. Per le modalità di presentazione del ricorso si rimanda al Regolamento Organico.
4. Ogni argomento proposto da aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla FITETREC-ANTE almeno 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
5. La data dell'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal Consiglio federale 60 giorni prima della sua effettuazione e comunicata, con raccomandata, agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
6. Nelle sole ipotesi tassativamente previste nel presente Statuto di convocazione di Assemblee straordinarie, il termine di cui al precedente comma può essere ridotto fino a 20 giorni.
7. Le Assemblee nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto.
8. Nelle sole Assemblee elettive in seconda convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, di un terzo degli aventi diritto al voto.

9. Il Presidente federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da Segretario il Segretario federale.

ART. 22 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea viene effettuato dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre membri nominati dal Consiglio federale con la delibera di indizione dell'Assemblea.
2. La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima di quella fissata per la prima convocazione. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono riportate sul verbale di verifica poteri che deve essere consegnato al Presidente dell'assemblea.
3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 23 – PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO

1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri e dei tecnici.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti le Commissioni nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati regionali e provinciali nonché i candidati alle cariche elettive centrali.
3. Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri degli Organi periferici, i Presidenti degli aggregati nonché quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

ART. 24 – MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e di proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione che deve avvenire all'unanimità.

4. L'elezione del Presidente federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto alle altre cariche.
5. Il ricorso contro la validità dell'assemblea può essere presentato Commissione Federale di Appello.

ART. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma precedente, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5. Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea straordinaria in prima convocazione, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 26 – PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FITETREC-ANTE

La proposta di scioglimento della FITETREC-ANTE ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

ART. 27 – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti e a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea nazionale ordinaria elettiva con votazione effettuata dai rappresentanti aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale.
2. In caso di parità fra i candidati con il maggiore numero di voti, si effettuerà il ballottaggio. Il Presidente dovrà, in ogni caso, essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti.

3. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere.

4. Il Presidente Federale che abbia ricoperto tale carica per due mandati completi diviene "Presidente Emerito della Federazione" e come tale partecipa alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, senza diritto di voto, ed alle manifestazioni nazionali ed internazionali della Federazione.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITETREC-ANTE e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea nazionale, del funzionamento generale della Federazione.
6. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
7. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
8. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
9. Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario.
10. In caso di impedimento definitivo, il Vicepresidente vicario è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche; nel frattempo, deve provvedere all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vicepresidente vicario, subentra l'altro Vicepresidente con le stesse funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina.
11. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dello stesso e del Consiglio federale, che resterà in prorogato per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di

dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

12. Il Presidente, sentito il Consiglio federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
13. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

ART. 28 – IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, rispettivamente eletti dai rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti ricevuti. Cinque Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, quattro eletti dai rappresentanti dei cavalieri (di cui almeno uno deve essere una atleta) e uno dai rappresentanti dei tecnici sulla base delle rispettive liste. La candidatura in una lista esclude la candidatura in un'altra.
2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.
4. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.
5. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente federale.
6. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
7. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per quattro volte anche non consecutive nel periodo di un anno solare alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

ART. 29 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. In tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni, dalla richiesta medesima.
2. La convocazione del Consiglio Federale è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax spedito almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in

caso di urgenza la convocazione può avvenire per fax o telegramma spedito almeno 5 giorni prima del giorno della riunione.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio Federale, per decisione unanime possono essere trattati argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
6. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sei Consiglieri.
7. Il voto non è delegabile.
8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. Tutte le deliberazioni relative a nomine per cariche centrali e periferiche devono essere adottate a scrutinio segreto.

ART. 30 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale dirige e amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
2. In particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 28, terzo comma:
 - a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
 - c) redige ed approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società o associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio;
 - d) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, rimettendolo alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
 - e) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping, che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - g) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d'urgenza deliberati dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

- h) delibera, se delegato dal Consiglio nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, sul riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e delibera, altresì, sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società, associazioni;
- i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- j) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione dei doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
- k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, per assolvere i loro compiti e funzioni;
- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- o) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Consigli regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei Delegati regionali e Provinciali;
- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i Delegati provinciali su proposta del Comitato regionale di competenza;
- q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie, in base alle proprie disposizioni programmatiche, da deliberare in base alle esigenze che si presenteranno durante il proprio mandato, per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni e durata;
- r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di tecnici;
- s) coordina l'attività tecnica;
- t) nomina, con esclusione di revoca anticipata la Commissione federale di disciplina, la Commissione Federale di Appello, il Procuratore federale, i sostituti e i Giudici regionali;
- u) nomina gli Ufficiali di gara, i Soci benemeriti e ogni altro organismo tecnico monocratico o collegiale;
- v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- w) elegge, nel suo seno, quattro Consiglieri Federali quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo 33;
- x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati purché non di competenza esclusiva;
- y) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo a condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto.

4. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente vicario.

ART. 31 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade:
 - a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente federale;
 - b) per il venire meno, a prescindere dalle cause, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, di sei componenti il Consiglio Federale;
 - c) per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali.
2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fatti specie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:
 - a) dimissioni del Presidente: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale: il Presidente o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, il Vice presidente e il Consiglio federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento e avere luogo nei successivi 30 giorni;
 - b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: si ha la decadenza immediata del Consiglio federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni e avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
 - c) dimissione o mancanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio federale: decadenza del Consiglio federale ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, nei termini di cui al precedente comma, dell'Assemblea straordinaria per procedere all'elezione dei dieci Consiglieri federali;
 - d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub b) del presente articolo.
3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.
4. La decadenza del Consiglio Federale per qualsiasi causa non si estende agli Organi di Giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché agli organi periferici elettivi.

ART. 32 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà necessario convocare una Assemblea straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i successivi 30.

ART. 33 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente vicario, da quattro Consiglieri eletti nel proprio ambito di cui uno appartenente alla categoria dei Cavalieri e uno alla categoria dei Tecnici.
2. Funge da Segretario il Segretario della Federazione o un suo delegato senza diritto al voto.
3. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, che dovranno essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.
4. Il Consiglio di Presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega, con esclusione di quelli inerenti a funzioni esclusive.
5. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti, almeno quattro membri compreso il Presidente della federazione, o in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso da effettuarsi anche con comunicazione tramite @ mail, in ogni caso il preavviso non dovrà essere inferiore a 3 giorni.
7. Partecipano di diritto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 34 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri effettivi e 3 supplenti, dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il CONI nomina due componenti effettivi ed un supplente
2. Il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 55 del presente Statuto e dalle norme del Regolamento organico. Viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi. In relazione al numero dei voti conseguiti dai candidati successivi, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il quarto e il quinto assumono la carica di membri supplenti.
3. In caso di parità di voti precederà in graduatoria il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in carica.

4. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli organi deliberanti della federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.
5. I membri effettivi ed i supplenti eletti dall'Assemblea, devono essere iscritti al Registro dei Revisori o all'Albo dei dottori Commercialisti o dei Ragionieri.

ART. 35 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - c) esaminare il bilancio di previsione e le successive variazioni, il conto consuntivo e i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte relazioni;
 - d) effettuare delle periodiche verifiche alla cassa, ai valori e alla consistenza dei beni inventariabili;
 - e) esercitare il controllo contabile;
 - f) approntare la relazione di gestione relativa al Bilancio di Esercizio;
 - g) vigilare sull'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti.
3. Il Collegio è regolarmente costituito su convocazione del Presidente e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro sottoscritto dagli intervenuti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
Il collegio deve riunirsi ogni 90 giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori.
4. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FITETREC-ANTE previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36 – SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio viene integrato con un membro supplente e funge da Presidente il membro effettivo più anziano di età sino alla prima Assemblea utile.
2. In caso di vacanze tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo operando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età.
3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata di

recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo sarà indetta entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria per le elezioni integrative.

4. I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:
 - a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;
 - c) cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Revisori.

SEZIONE II – ORGANI PERIFERICI

ART. 37 – L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto della Regione, o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica quali componenti il Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FITETREC-ANTE, nonché dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici tesserati con i predetti affiliati.
2. Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale.
3. L'Assemblea viene indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione della Relazione sulla gestione del Comitato Regionale. Quella che ha luogo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi provvede anche all'elezione degli organi federali regionali. L'Assemblea elettiva regionale deve avere luogo prima di quella nazionale.
4. Essa è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, spedita agli affiliati aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.
5. L'Assemblea Regionale è indetta in sessione straordinaria:
 - a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione;
 - b) a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo del Comitato Regionale;
 - c) a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno delle Associazioni e società aventi diritto a voto, come previsto al punto 8) dei Principi CONI;
6. Possono assistere all'Assemblea i Presidente degli affiliati senza diritto di voto e i Presidenti degli aggregati, i Delegati provinciali.

7. Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della federazione, i componenti del Consiglio federale, il Giudice Unico Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
8. Nelle Assemblee regionali non sono ammesse deleghe.
9. I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi Presidenti ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare società direttamente, né per delega.
10. Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i verbali delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della FITETREC-ANTE. Alle Assemblee regionali partecipano senza diritto al voto un rappresentante della FITETREC-ANTE delegato dal Presidente federale.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili nonché alle norme del Regolamento Organico.

ART. 38 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale ordinaria:
 - a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo regionale;
 - b) vota la Relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Presidente unitamente al Consiglio Regionale; delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio Direttivo Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli artt. 32 e 33.

ART. 39 – IL COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio federale istituisce il Comitato Regionale in ciascuna Regione nella quale abbiano sede:
 - almeno 10 società affiliate aventi diritto al voto;
 - Sono compiti del Comitato Regionale: promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica del Turismo Equestre e del TREC sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva, attenendosi a quanto disposto dall'Art. 2 dello Statuto; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio Federale.
2. I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente e da 5 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati; compongono, inoltre, il Consiglio Direttivo quattro consiglieri in rappresentanza dei cavalieri e un consigliere in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea Regionale.

3. Il Consiglio Direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vicepresidente e il Segretario.
4. E' convocato dal Presidente Regionale almeno sei volte l'anno e assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
5. I verbali delle riunioni dei Consigli Regionali devono essere trasmessi alla Segreteria federale entro 30 giorni dalla data della riunione.
6. Il Segretario del Consiglio Direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio Direttivo e dei Giudici Unici regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se richiesto, nelle Assemblee Regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla Segreteria federale, unitamente alle deliberazioni del Consiglio.
7. Per la convocazione del Consiglio Direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
8. Il Comitato Regionale è tenuto ad un rendiconto annuale.

ART. 40 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per le elezioni del Presidente della Federazione e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
2. Rappresenta la FITETREC-ANTE ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo del funzionamento del Comitato Regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente FITETREC-ANTE.

ART. 41 – IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle regioni dove ancora non sia costituito il Comitato Regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ART.42 – ORGANI PERIFERICI DEL TRENINO E DELL'ALTO ADIGE E DELLA VALLE D'AOSTA

1. Nelle provincie di Trento e Bolzano e nella Valle D'Aosta vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

ART. 43 – IL DELEGATO PROVINCIALE

1. In ogni provincia il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del Consiglio Regionale.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Provinciale a fine di ogni anno deve inviare al Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato Regionale, una relazione sull'attività svolta.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

SEZIONE III – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 44 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. La Giustizia Federale deve perseguire il fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, nel rispetto della separazione dei poteri tra gli organi direttivi di gestione sportiva e quelli di gestione della Giustizia federale. Inoltre deve tutelare l'applicazione del concetto di "fair play" da parte di tutti i tesserati nell'esplicazione della propria attività sportiva, nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla corruzione ed a quant'altro in genere sia contrario all'etica sportiva. Tali principi devono e sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. I Giudici sono scelti tra persone terze ed imparziali, in base a criteri di professionalità. E', pertanto, richiesta almeno la laurea in Giurisprudenza. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia. La Giustizia sportiva deve essere rapida, per cui tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa: il termine massimo è di 90 giorni. Le sentenze sono sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche.

2. La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI. La FITETREC-ANTE ha potere disciplinare sugli affiliati e aggregati, nonché sulle Scuole di Turismo Equestre, e su tutti coloro che fanno parte della FITETREC-ANTE come tesserati.
3. Gli Organi di Giustizia e di Disciplina previsti dal Regolamento di Giustizia assicurano il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.
4. E' sancita l'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione, l'obbligo di astensione del Giudice secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, ovvero la possibilità di revisione del giudizio. Sono disciplinate le principali circostanze attenuanti ed aggravanti e il concorso delle une e delle altre. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, salvo per quelle demandate agli Ufficiali di Gara, senza una previa e specifica contestazione degli addetti.
5. E' passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile, anche a titolo di colpa, direttamente o per il tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei regolamenti o disposizioni della FITETREC-ANTE, di comportamento scorretto in ambito federale.
6. Le sanzioni disciplinari sono previste e specificate nel Regolamento di Giustizia.
7. Le norme relative alla impugnazione dei provvedimenti sono stabilite nel Regolamento di Giustizia. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Alle infrazioni relative al DOPING si applicano le disposizioni e le procedure contenute nelle norme sportive antidoping.
8. E' consentita, su richiesta del Procuratore, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta (60) giorni. Essi possono essere modificati o revocati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.
9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
10. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La competenza in materia spetta alla Commissione federale di appello.

ART. 45 – I GIUDICI UNICI REGIONALI

1. Il Giudice Unico Regionale è competente a giudicare le infrazioni tecniche commesse nel corso delle manifestazioni sportive svolte nell'ambito della propria regione. Giudica sulla base dei verbali formulati dagli ufficiali di gara
2. Il Giudice Unico Regionale più anziano di ogni regione provvederà all'attribuzione dei singoli casi agli altri Giudici della sua regione.
3. I Giudici Unici Regionali vengono nominati in numero variabile per ogni regione, secondo le relative esigenze, ma con un massimo di tre, dal Consiglio Federale su proposta dei Comitati Regionali.
4. Il Regolamento di Giustizia stabilisce il funzionamento e le norme di procedura da seguire.

ART. 46 – LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. La Commissione Federale di Disciplina è formata da un Presidente e due membri effettivi più due supplenti; è nominata dal Consiglio Federale.
2. La Commissione di Disciplina è Giudice di appello definitivo avverso le decisioni dei Giudici Unici Regionali ed è organo di primo grado per tutte le infrazioni disciplinari commesse anche all'estero da tutti tesserati federali:
3. Il Regolamento di Giustizia stabilisce il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

ART. 47 – LA COMMISSIONE FEDERALE DI APPELLO

1. La Commissione Federale di Appello è formata da un Presidente e due membri effettivi più tre supplenti. E' nominata dal Consiglio Federale.
2. La Commissione Federale di Appello è competente in materia di doping ed è Giudice definitivo avverso le decisioni assunte in primo grado dalla Commissione Federale di Disciplina.
3. La Commissione Federale di Appello è competente altresì a giudicare degli eventuali conflitti di competenza per territorio fra Giudici Unici Regionali e per materia tra questi e la Commissione Federale di Disciplina e, inoltre, nei casi di rikusazione.
4. La commissione Federale di Appello è competente in materia di riabilitazione.
5. Il Regolamento di Giustizia stabilisce il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

ART. 48 – COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, al Procuratore Federale, ai conciliatori e agli arbitri.
2. La competenza delle nomine dei componenti delle varie Commissioni giudicanti federali sono indicate negli articoli precedenti. I componenti delle Commissioni giudicanti federali hanno un mandato quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico e sono rinnovabili per non più di due volte. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno nominati.
3. Le decisioni sono assunte da un Collegio di tre membri nel quale è compreso il Presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

ART. 49 – IL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi della giustizia sportiva sono attribuiti al Procuratore Federale.
2. Il Procuratore Federale e i componenti dell'Ufficio del medesimo Procuratore sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione e durano in carica per un quadriennio.
3. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di Giustizia.

ART. 50 – UFFICIALI DI GARA

1. Il Settore Ufficiali di Gara della FITETREC-ANTE riunisce tutti i Giudici delle varie specialità di cui all'Art.2, con lo scopo di formare e organizzare i quadri giudicanti.
2. Alle Giurie delle manifestazioni equestri riconosciute compete anche un potere disciplinare sui tesserati nei casi meramente tecnici come previsto dai regolamenti delle singole discipline di competenza della Federazione.
3. Ove i Giudici ravvisino una infrazione che non rientra nella loro competenza (infrazioni non meramente tecniche), rimettono gli atti al Procuratore Federale.

SEZIONE IV – ALTRE STRUTTURE

ART. 51 – LA SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria Federale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli organi elettivi centrali della Federazione. Essa è retta dal Segretario Generale che esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego.
2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la segreteria medesima.
3. Il personale alla stessa addetto dipende gerarchicamente dal Segretario che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della segreteria generale.
4. Il Segretario Generale della FITETREC-ANTE assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.
5. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati Regionali.
6. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della segreteria appositamente incaricato.

TITOLO IV – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 52 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti o di Discipline Associate o di Enti di Promozione Sportiva;
 - d) essere tesserati da almeno due anni consecutivi. I candidati ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri e tecnici devono essere in attività nelle rispettive categorie o essere stati tesserati per almeno due anni nelle stesse nel corso dell'ultimo decennio.
2. Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali; per i componenti degli altri organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.
4. E' ineleggibile, nella carica in cui si candida, chiunque abbia ricoperto tale carica per almeno due mandati. Per i requisiti di eleggibilità del Presidente ci si rimanda all'apposito articolo dello statuto.
5. I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso di specifica professionalità (laurea in giurisprudenza) e possono essere scelti tra soggetti non tesserati alla Fitetrec-Ante.
6. Sono ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche federali.

ART. 53 – INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente di organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva sia centrale che periferica.
2. Le cariche di Presidente federale, di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
3. Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Le qualifiche di Ufficiale di gara e di componente di Giurie di gara, qualora i soggetti in questione siano in attività di servizio continuativo, sono incompatibili con le cariche federali, con qualsiasi altra carica sociale e con la qualifica di insegnante tecnico.
A livello di cariche sociali l'incompatibilità sussiste nei soli ruoli nazionali.
5. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
6. Sono ineleggibili coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Fitetrec-Ante. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in una situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o

nominati, qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une e alle altre

ART. 54 – DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi federali.
2. Le prestazioni rese da coloro che rivestono cariche elettive o di nomina sono a titolo gratuito ed onorifico, eccezione fatta per quel che concerne i componenti il Collegio Revisori dei Conti, ai quali spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI.

ART. 55 – CANDIDATURE

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale candidatura con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente alla Segreteria Federale FITETREC-ANTE che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 52 dello Statuto elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi.
2. La candidatura a Presidente federale va presentata almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ordinaria elettiva. Le candidature per gli organi collegiali vanno inoltrate almeno 20 giorni prima di detta data.
3. I termini di cui sopra sono ridotti a 10 giorni nel caso di Assemblee straordinarie convocate per il rinnovo degli organi in caso di decadenza degli stessi.
4. I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. Per la validità della richiesta inviata per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione, negli altri casi si considera la data di arrivo e protocollazione presso la Segreteria generale della FITETREC-ANTE.
5. Il Segretario Generale della FITETREC-ANTE è tenuto a comunicare tempestivamente con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti a tutti gli aventi diritto al voto le candidature ufficialmente e regolarmente proposte e a redigere apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva.
6. La Segreteria Federale esamina la proposta di candidatura e in caso di non proponibilità delle candidature ne dà comunicazione all'interessato.
7. Eventuali ricorsi verso la riezione della candidatura vanno presentati alla Consiglio Federale della FITETREC-ANTE, con le modalità previste dal regolamento organico.

TITOLO V – PATRIMONIO

ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 56 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FITETREC-ANTE è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, cavalli, attrezzature, investimenti e immobili;
 - c) donazioni, lasciti, previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FITETREC-ANTE senza specifica destinazione.

ART. 57- MEZZI FINANZIARI

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FITETREC-ANTE si provvede con le entrate derivanti da:
 - a) eventuali contributi CONI o di eventuali altri Enti Pubblici e Privati;
 - b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
 - c) incassi di manifestazioni sportive o ad esse connessi;
 - d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

ART. 58 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione amministrativa e finanziaria della FITETREC-ANTE spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

TITOLO VI – CONTROVERSIE

ART. 59 – VINCOLI DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FITETREC-ANTE hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aggregati e i tesserati.
2. Gli affiliati, gli aggregati e i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n°220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n°280.
Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e segg. C.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 60 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi nominati da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
2. In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata alla Commissione Federale di Appello, la quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto, entro 30 giorni dal ricevimento della nomina del primo Arbitro.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria generale che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 61 – TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la FITETREC-ANTE a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000,00 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. IL procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

TITOLO VII – NORME GENERALI

ART. 62 – ANNO SPORTIVO FEDERALE

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 63 – REGOLAMENTI FEDERALI

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi regolamenti federali che ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI debbono essere trasmessi per l'approvazione ai fini sportivi, oltre al Regolamento di Giustizia ed all'Appendice alla Norme Sportive Antidoping.

ART. 64 – NORMA TRANSITORIA

Il computo dei mandati prevista al comma 3 dell'articolo 27 si effettua ai sensi dell'art 36 BIS comma 5 dello statuto del CONI

ART. 65 – DISPOSIZIONI FINALE

Il presente statuto entra in Vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.